COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

TITOLO I
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - ATTIVITA' ESCLUSE DAI CRITERI COMUNALI

TITOLO II
ART. 5 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE COME PREVISTI DALL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010

TITOLO III
ART. 6 - TIPOLOGIA DI ESERCIZI
ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ART.9 - AUTORIZZAZIONE FRASCHETTE E OSTERIE LOCALI
ART. 10 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTI

TITOLO IV
ART. 11 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE COSI' COME PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 222/2016 (vedi allegato n.1)
ART. 12 - SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 13 - PUBBLICITA' DEI PREZZI
ART. 14 - ORARIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ART. 15 - SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI
ART.16 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO DEROGHE
ART. 17 - SANZIONI – NORMA DI RINVIO
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Allegato n. 1

TITOLO I

ART. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le attività di cui al presente Regolamento sono disciplinate dalla seguente normativa:

a) Legge Regione Lazio n. 21 del 9 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
b) Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016;
c) T.U. leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii.;
d) Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e ss.mm.ii.;
e) Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
f) Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in Legge n. 27/2012 e ss.mm.ii.;
g) Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248.

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Rocca di Papa, in applicazione della Legge Regione Lazio n. 21 del 09.12.2006 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, in conformità e nel rispetto delle normative vigenti, vengono indicate le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale.
Il presente Regolamento è soggetto a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda, nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio.

ART.3
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande:
    1) la vendita e il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'art. 36 della L.R. n. 33 del 18 novembre 1999;
    2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;
b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
d) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
e) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni;
f) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di

altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

g) per occupazione di suolo pubblico, la concessione/autorizzazione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 4
ATTIVITA' ESCLUSE DAI CRITERI COMUNALI

1) Non rientrano nei criteri di programmazione comunale ai sensi dell'art. 6 delle L.R. 21/06, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
   a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
   b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
   c) al domicilio del consumatore;
   d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
   e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
   f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
   g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
   h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
   i) nei mezzi di trasporto pubblico;
   l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 33/1999 e successive modifiche e integrazioni;
   m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche e integrazioni;
   n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
   o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

TITOLO II

ART. 5
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE COME PREVISTI DALL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione:
   a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o

rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

TITOLO III

ART. 6
TIPOLOGIA DI ESERCIZI

1) Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 21/06 e ss.mm.ii..
2) Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.
3) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

ART. 7
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

1) In occasione di manifestazioni l'ente organizzatore/soggetto autorizzato può presentare la Segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande;
2) Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 6 art. 5 del presente Regolamento;
3) L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione.
4) Per quanto riguarda la somministrazione durante lo svolgimento di fiere, feste, mercati etc sono soggette alle disposizioni per lo svolgimento dell'attività su area pubblica e, pertanto, come previsto dalla normativa vigente sono soggette a bando pubblico.

ART. 8
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Comune di Rocca di Papa intende fornire un adeguato e decoroso servizio di accoglienza per la cittadinanza e per i turisti, pertanto, risulta opportuno consentire l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche al fine di scongiurare risultati disomogenei ed inopportuni dal punto di vista estetico per quanto attiene alle caratteristiche degli arredi e delle delimitazioni utilizzate. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dal presente Regolamento nel rispetto della disciplina normativa generale e dei regolamenti comunali vigenti in materia. In caso di disposizioni contrastanti prevale quanto disposto dal presente Regolamento.

1. Sono previsti due tipologie di occupazione del suolo pubblico antistante gli esercizi:

a) Somministrazione assistita: attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà adeguarsi ai requisiti sanitari (Scia per la Notifica sanitaria anche per area esterna);
b) Somministrazione non assistita: il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito né potrà chiedere una maggiorazione del prezzo per il consumo sul posto. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni. La consumazione sul posto di prodotti alimentari non comporta l'obbligo di adeguamento alle disposizioni igienico-sanitarie inerenti la dotazione di servizi igienici o di ulteriori dotazioni minime prescritte per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2.Caratteristiche delle installazioni:
a. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni: tavoli, sedie, panchine, cestini raccoglitori di rifiuti; fioriere o altri contenitori similari, ombrelloni o altre attrezzature di copertura dalle intemperie, strutture per la copertura dell'area (nei limiti dell'autorizzazione concessa), eventuali pedane (per le occupazioni su sede stradale disomogenea o sconnessa) ed altre analoghe attrezzature di servizio.
b. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione. Le installazioni, autorizzate fatti salvi i diritti di terzi, saranno eseguite a cura e spese del richiedente e dovranno essere inoltrate allo sportello SUAP del Comune di Rocca di Papa.
c. Le installazioni dovranno essere ubicate conformemente a quanto previsto nel titolo abilitativo e dovranno, altresì, rispettate tutte le prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo (a titolo esemplificativo l'Amministrazione potrà indicare specifiche tipologie di prodotti, materiali, posizionamenti degli stessi a tutela dell'interesse pubblico e del decoro cittadino, potrà anche dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie).
d. L'occupazione dei marciapiedi potrà essere effettuata nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, assicurando in ogni caso la possibilità di transito pedonale e di carrozzine e comunque nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.
e. E' ammessa l'occupazione di aree e spazi nel raggio di 20 metri dall'ingresso dell'esercizio interessato previo consenso dei proprietari degli esercizi prospicienti l'area oggetto di occupazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART.9
AUTORIZZAZIONE FRASCHETTE E OSTERIE LOCALI

Nel territorio del Comune di Rocca di Papa possono essere autorizzati esercizi commerciali come fraschette ed osterie nei quali viene praticata la vendita e somministrazione di vini per lo più locali, oltre ad alimenti e piatti tipici. E' intenzione dell'Amministrazione valorizzare detti locali ed incrementarne lo sviluppo, appare, pertanto, opportuno caratterizzare meglio tali esercizi come tipici del luogo, attribuendo a quelli in linea con quanto riportato nel presente Regolamento un marchio di individuazione come "Fraschetta tipica" o "Osteria tipica", da riportare su una tabella indicando i requisiti di eccellenza e tipicità da apporre all' esterno dei locali stessi.
La definizione e l' attribuzione di tale marchio sarà di competenza del Comune di Rocca di Papa, l'istanza per l'attribuzione del marchio andrà presentata allo sportello SUAP del Comune.
Sono previste due differenti tipologie di locali tipici:
a) Fraschetta: Locale stagionale adibito alla vendita per lo più di vino di produzione propria/locale. E' tradizione segnalare l'inizio della stagione decorando l'esterno del locale con una frasca;

b) Osteria: Locale dove tutto l'anno si vende vino e si possono consumare i prodotti tipici locali.

L'attribuzione del marchio sarà concessa previo il rispetto di determinati requisiti e l'offerta di determinati prodotti:

-Vini bianchi e rossi per lo più di produzione locale e tipici dei Castelli Romani.

Le Fraschette devono offrire per lo più vino sfuso di produzione propria o locale.

-Prodotti tipici

Devono essere proposti prodotti tipici di produzione locale (es. polenta, castagne, miele, ciambelle degli sposi, formaggi, olio, dolci).

-Menu degustazione

L'Osteria tipica deve prevedere una proposta di "menu di degustazione locale" completo preferibilmente dei prodotti sopra elencati.

- Menu

Il menu deve essere redatto in italiano, in almeno una lingua straniera (preferibilmente in inglese) e in dialetto roccheggiano.

-Spiegazione piatti e ricette

Il personale di sala deve essere in grado di presentare ed illustrare i prodotti e la ricetta per la preparazione del piatto, evidenziando caratteristiche e proprietà dei singoli prodotti, in modo da valorizzare il territorio e la cultura locale.

ART. 10
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTI

1) Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dandone comunicazione al Comune.
2) Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3) Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4) Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

TITOLO IV

ART. 11
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE COSI' COME PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 222/2016 (vedi allegato n.1)

ART. 12
SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le attività di somministrazione sono sospese:

a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della Legge Regionale 29 novembre 2016 n. 21 e ss.mm.ii.;

b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 13.

2. Si decade dal diritto di proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
d) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 11 del presente Regolamento.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento decadono nei casi previsti al comma 2 del presente articolo.
4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ART. 13
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:
a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

ART. 14
ORARIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1.Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati liberalizzati dal Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. Limiti agli orari di cui al comma precedente possono essere determinati con apposita ordinanza sindacale solo ed esclusivamente per esigenze di ordine e di quiete pubblica.

ART. 15
SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564 e ss.mm.ii..

2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso, purché all'atto della SCIA/domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

ART.16
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO DEROGHE

Nel Comune di Rocca di Papa, e più precisamente nel centro storico, esistono locali adibiti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande impossibilitati ad adeguarsi alle norme vigenti in materia urbanistica ed igienico sanitarie, in quanto costruzioni edificate prima del 1975, per le quali si riscontrano problemi di destinazione d'uso e di altezze minime dei locali.
Con il presente Regolamento l'Amministrazione intende sostenere l'equilibrio tra le esigenze di tutela del contesto urbano di particolare pregio artistico-architettonico e quello di tutela della libera iniziativa economica, garantendo sia i diritti acquisiti dagli esercizi già operanti all'interno del centro storico sia, contestualmente favorire l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto ciò viene considerato quale elemento utile per lo sviluppo del centro urbano che non deve assolutamente contrastare con l'esigenza di salvaguardia degli aspetti ambientali nonché di ordine e sicurezza pubblica e di qualità della vita dei cittadini residenti.

Conformemente a quanto già è desumibile da una lettura combinata,

- dell'art. 4 (Zona A – Centro Storico) delle N.T.A. vigenti:
  - ..... *omissis* ....
    Nella stessa zona sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
    sedi di studi professionali, negozi di qualsiasi tipo, purché consoni all'ambiente e non comportino alterazioni estetiche negli edifici che li accolgono, ristoranti, pensioni ed alberghi, agenzie turistiche e di viaggio, sedi di circoli ed attività culturali; simili ed attinenti...
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2001:
  - *...Che per gli esercizi commerciali che già svolgono attività nella zona prima delimitata in premessa, rimangono valide tutte le caratteristiche del locale solo ed esclusivamente per subingresso da parte di familiari dell'intestatario dell'attività;*
    Che nell'ambito di volture ereditarie per esercizi commerciali in possesso di regolare concessione di agibilità l'altezza può essere accettata in deroga fino ad un minimo di mt. 2,50 per i locali adibiti a vendita e di mt. 2,40 per i servizi solo per la zona "A" di centro storico;
    Che per le attività commerciali incluse nelle zone territoriali omogenee A e B di PRG, ove è permesso il cambio di destinazione d'uso ad attività commerciali, è necessaria un'altezza di mt. 2,70 per i locali adibiti a vendita e di ml. 2,40 per i servizi ...
- dell'art. 9 (Mutamento Destinazione D'Uso) del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20 febbraio 2012:
  - *... Nei centri storici, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/7/1987 n. 36. Nell'ambito del centro storico è possibile autorizzare, previa richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma Le del DPR 380/01, il cambio di destinazione di locali sotto utilizzati, intendendosi per tali quelli destinati a cantine, garage, magazzini, soffitte, ripostigli ecc., al fine di essere destinati a residenza, ad attività commerciali, o simili, secondo quanto già indicato nel precedente art. 4, punto a.4.15, purché compatibili con le strutture ed i caratteri tipologici, funzionali e distributivi dell'immobile a ciò interessato, nonché alle prescrizioni previste nel "regolamento tutela del decoro e dell'igiene ambientale" in*

vigore presso il Comune di Rocca Di Papa ...

1. A supporto delle intenzioni dell'Amministrazione e dei vigenti atti regolamentari suesposti, appare opportuno, innanzitutto, eliminare l'attuale disparità tra gli esercizi commerciali, già in deroga relativamente alle altezze dei locali con la Deliberazione citata, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, si prende in considerazione la possibilità di deroga prevista dall'art. 58 titolo IV – capo I del Regolamento edilizio (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20 febbraio 2012) laddove disponendo che *"....I locali di cui al precedente art. 57, salvo diverse e più precise indicazioni contenute in altri Regolamenti, approvati successivamente al presente) devono avere le seguenti caratteristiche...."* , dà la possibilità, anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande da insediarsi o insediate nel centro storico, di andare in deroga, per le costruzioni prima del 1975, alle altezze minime ivi previste, considerando come necessaria un'altezza minima per i locali da destinare alle nuove attività pari a mt. 2,70.
2. I titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già insediate devono presentare istanza per cambio di destinazione d'uso come disposto dal citato Regolamento edilizio titolo I – capo II art. 9 andando in deroga alle altezze minime ivi previste in considerazione di quanto disposto al precedente comma 1.
3. Coloro che intendono avviare attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aventi destinazione d'uso commerciale devono presentare la SCIA per l'inizio dell'attività correlata al procedimento di cambio di destinazione d'uso come disposto dal citato Regolamento edilizio titolo I – capo II art. 9 andando in deroga alle altezze minime ivi previste in considerazione di quanto disposto al precedente comma 1. In tal caso il procedimento amministrativo è unico e va presentato al Suap del Comune di Rocca di Papa, che lo gestirà nel rispetto della normativa vigente in materia, Decreto Presidente della Repubblica 160/2010, e nel rispetto del presente Regolamento.

Tale deroga trova una ulteriore conferma nel Regolamento Regionale n.1/2009 all'art. 12 *"Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesto urbani, storico artistici e architettonici e delle attività di somministrazione"*, laddove prevede che *i comuni, nell'ambito degli strumento edilizi... garantiscono l'equilibrio tra le esigenze di tutela di contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle della libera iniziativa economica e afferma che detti esercizi possono utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia.*

ART. 17
SANZIONI – NORMA DI RINVIO

1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 delle Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21, cui si rinvia espressamente.
2. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti e da specifiche disposizioni vigenti in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Rocca di Papa.

Allegato n. 1

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	**Apertura** **Trasferimento di sede** **Ampliamento** Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **in zone tutelate**	**Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA**	**Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata unitamente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si** applicano relativi regimi amministrativi.	D.Lgs. n. 59/2010, artt. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura **Trasferimento di sede** **Ampliamento** Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale	**a) Autorizzazione/silenzio-assenso (60 giorni) più SCIA unica**	**a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della **SCIA unica**. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) Autorizzazione più SCIA**	**b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
2.	**Subingresso** in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **in zone tutelate**	**SCIA unica**	**Comunicazione per sub ingresso più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
3.	**Apertura** **Trasferimento di sede** **Ampliamento** **Subingresso** Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **in zone non tutelate**	**SCIA unica**	**SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura **Trasferimento di sede** **Ampliamento** Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti**			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	musicali			D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	**a) SCIA unica**	**a) SCIA per apertura, trasferimento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'**impatto acustico**, la comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) SCIA condizionata**	**b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
4.	**Subingresso**	**SCIA unica**	**Comunicazione per sub ingresso più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della **SCIA unica** ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Altre attività di somministrazione
(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
5.	**Attività di somministrazione al domicilio del consumatore**	**SCIA unica**	**SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			applicano relativi regimi amministrativi.	
6.	**Avvio** **Ampliamento** **Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime**	**SCIA unica**	**SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si** applicano relativi regimi amministrativi.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
	Avvio **Ampliamento** **Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:**			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447 /1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	**a) SCIA unica**	**a)SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'**impatto acustico**, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) SCIA condizionata**	**b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione Per la **vendita di specifici**	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si applicano relativi regimi amministrativi. In caso di **subingresso**, gli adempimenti di cui alla **lettera b)** sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
7.	**Avvio** **Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)**	**SCIA unica**	**SCIA per avvio e sub ingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Avvio **Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**			D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	**a) SCIA unica**	**a) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'**impatto acustico**, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si** applicano relativi regimi amministrativi.	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) SCIA condizionata**	**b)SCIA per avvio e sub ingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi. In caso di **subingresso**, gli adempimenti di cui alla **lettera b)** sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
8.	**Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)**	**Autorizzazione più SCIA**	**Autorizzazione per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR-Testo unico delle imposte dei redditi) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le			L. n. 447 del 1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	**a) Autorizzazione più SCIA unica**	a)L'autorizzazione per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'**impatto acustico**, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) Autorizzazione più SCIA**	**b) Autorizzazione per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si** applicano relativi regimi amministrativi. In caso di **subingresso**, gli adempimenti di cui alla **lettera b)** sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
9.	**Avvio** **Subingresso** **Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**	**SCIA unica**	**SCIA per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	
	Avvio **Subingresso** **Ampliamento dell'attività di somministrazione <u>nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,</u> in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	**a) SCIA unica**	**a)SCIA per avvio, sub ingresso per ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la **notifica sanitaria** non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'**impatto acustico**, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	**b) SCIA condizionata**	**b)SCIA per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impattto acustico:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di **impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'**occupazione di suolo pubblico**, è necessaria la relativa concessione. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc si** applicano relativi regimi amministrativi. In caso di **subingresso**, gli adempimenti di cui alla **lettera b)** sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
10.	**Avvio** **Subingresso** **Ampliamento** **delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico**	**SCIA unica**	**SCIA per avvio, sub ingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:** La **notifica sanitaria** deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la **vendita di specifici prodotti (alcolici, medicinali, gas, petrolio, fitosanitari, preziosi etc** si applicano relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari